

DICHIARAZIONI

La ripartizione territoriale dell'Irap – il quadro IR

di Federica Furlani

Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 446/1997 **l'Irap è dovuta alla regione** (o provincia autonoma) **nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato**.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le **regole dettate dall'art. 4, comma 2**, del Decreto citato, in relazione alle diverse categorie di soggetti:

- per le **imprese industriali e commerciali** (comprese le holding industriali) e il **lavoratori autonomi** ? il riparto va effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni**, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un **periodo di tempo non inferiore a tre mesi**, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato;
- per le **banche** ? il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei **depositi in denaro e in titoli** verso la clientela presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli rilevato nel territorio dello Stato;
- per le **società ed enti finanziari** ? il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente agli **“impieghi”** – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) ovvero agli **“ordini”**, successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma);
- per le **imprese di assicurazione** ? il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto **dell'ammontare dei premi raccolti** dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa nel territorio dello stato;
- per le **imprese agricole** ? la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente **all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione** (o provincia autonoma).

Concentrandoci sulle imprese industriali e commerciali ed i professionisti, dove il criterio di ripartizione si riferisce alle **retribuzioni**, esse **vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali** (art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314): vanno pertanto considerati gli imponibili previdenziali con esclusione delle quote di accantonamento Tfr, dei contributi al fondo pensionistico per incentivare l'esodo dei lavoratori e degli eventuali risarcimenti danni.

Si devono comprendere nelle retribuzioni:

- **i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
- **i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;**
- **gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.**

I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per **l'importo contrattualmente spettante**.

Nel calcolo delle retribuzioni vanno **escluse** quelle relative al **personale dipendente distaccato presso terzi** ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La ripartizione territoriale del valore della produzione (e quindi dell'Irap) va pertanto effettuata secondo la seguente formula:

Valore della	x	Retribuzione, compensi, utili relativi al personale impiegato nelle regione
		Ammontare complessivo delle retribuzioni di cui al rigo IS 10 col. 2

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.

Quando l'Irap è dovuta in più regioni, **il versamento va effettuato indicando nella "Sezione Regioni" del Mod. F24 il codice della Regione alla quale spetta l'imposta più elevata**; sarà poi cura dell'Amministrazione finanziaria effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione Irap, in particolare sulla base dei dati contenuti nel **quadro IR**.

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR1	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2	3	4	5	6	7	8
Detrazioni regionali Imposta netta									
Sez. II IK (sez. II e III)	IR2	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2	3	4	5	6	7	8
Detrazioni regionali Imposta netta									
			10	10					